II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1979

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.796 — Beecham/Parke, Davis)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/298/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 28 gennaio 1974, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17, dalla Beecham Group Limited, Beecham House, Brentford, Middlesex (Regno Unito) con la quale si chiedeva alla Commissione di dichiarare che, ove l'accordo di ricerca e sviluppo in comune da essa concluso nel maggio 1973, e emendato il 23 febbraio 1976, con la Parke, Davis and Company, Joseph Campau at the River, Detroit, Michigan (Stati Uniti) risultasse rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, le disposizioni di tale paragrafo non erano ad esso applicabili in virtù del paragrafo 3 del suddetto articolo,

sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, e al regolamento n. 99/63/CEE (2),

vista la comunicazione contenente i termini essenziali della notificazione, pubblicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 248 del 19 ottobre 1979,

sentito il parere emesso il 22 novembre 1978, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, dal comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti,

I. I FATTI

A. Oggetto della procedura

1. La presente procedura riguarda un accordo di ricerca e di sviluppo concluso dalla Beecham Group Limited (qui di seguito denominata « Beecham »), una società registrata in Inghilterra, e Parke, Davis and Company (qui di seguito denominata « Parke, Davis »), una società registrata nello Stato del Michigan (Stati Uniti d'America). Beecham e Parke, Davis hanno concluso l'accordo allo scopo di creare un prodotto farmaceutico (qui di seguito denominato il « prodotto ») per il trattamento profilattico a lungo termine di persone nella cui famiglia si sono verificati casi di ipertensione o di affezioni cardiache causate da menomazioni della circolazione del sangue.

B. Le imprese

2. a) Beecham è un'industria di medie dimensioni, sul piano europeo, che fabbrica prodotti farmaceutici. Essa possiede centri di ricerca, stabilimenti di produzione e una rete distributiva

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

estesa a tutto il mercato comune ed al resto del mondo, con un fatturato in prodotti farmaceutici che nel 1976-1977 era di ...(1) milioni di sterline. Negli stessi anni il suo fatturato globale, su scala mondiale, ha raggiunto 720,8 milioni di sterline.

b) Parke, Davis consacra una parte particolarmente rilevante della propria attività alla ricerca, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e, nel mercato comune, ha filiali in Francia, Belgio e Italia. Nel 1976 Parke, Davis ha realizzato un fatturato in prodotti farmaceutici di ... milioni di dollari, ed in tutto il mondo un fatturato globale di ... milioni di dollari. Parke, Davis è una filiale della Warner Lambert, società registrata nello Stato del New Jersey (USA), che esercita la propria attività in diversi settori ed il cui fatturato totale, su scala mondiale, si è elevato nel 1977 a 2 500 milioni di dollari.

c) Le due società commercializzano all'interno del mercato comune ed in tutto il mondo un'ampia gamma di prodotti farmaceutici per uso umano soggetti a prescrizione medica. Buona parte dei prodotti di ciascuna società appartengono alla stessa categoria di quelli dell'altra, benché l'applicazione terapeutica dei singoli prodotti non è sempre la stessa. Ciascuna di esse ha una notevole esperienza nel campo della ricerca, dello sviluppo e della vendita di prodotti farmaceutici, ivi compresi i prodotti per il trattamento delle menomazioni della circolazione ematica.

 Nessuna della parti vende tuttavia un prodotto che abbia le stesse applicazioni terapeutiche di quelle previste per il prodotto.

d) Varie altre società farmaceutiche, di dimensioni più o meno grandi, effettuano ricerche e vendono un'ampia gamma di medicinali nella stessa classe terapeutica del prodotto, uno dei più importanti del settore per quanto riguarda i proventi delle vendite, che si prevede superino, nel 1978, i 300 milioni di dollari nella CEE. Le società con le maggiori quote di vendita sono Sandoz, Boehringer Mannheim, Merck, CIBA Geigy e Boehringer Hingelheim.

C. Il campo della ricerca

3. Beecham e Parke, Davis effettuano importanti programmi di ricerca. I bilanci di ricerca e sviluppo nel campo farmaceutico sono ammontati, rispettivamente a ... milioni di sterline nel 1976-1977 per Beecham (... milioni nel 1977-1978) e a ... milioni di dollari nel 1976 per Parke, Davis. La società madre della Parke, Davis, la Warner Lambert, effettua scarsi investimenti nella ricerca relativa ai farmaci soggetti a prescrizione medica, poiché la sua principale attività in campo farmaceutico si indirizza ai prodotti non soggetti a prescrizione. Nonostante i cospicui investimenti dedicati alla ricerca, nessuna della parti ha conseguito il livello di taluni altri produttori farmaceutici, i cui bilanci di ricerca rappresentano non di rado il 15 % ed oltre del loro fatturato in prodotti farmaceutici. Inoltre, il fatto che la massima parte (il ... % circa) del bilancio di ricerca sia in generale destinato al miglioramento o a nuove applicazioni di prodotti esistenti, dimostra che i produttori sono consapevoli dei rischi finanziari che comporta la fabbricazione di un nuovo prodotto.

4. Nella fattispecie, la ricerca e lo sviluppo sono volti a creare un nuovo prodotto che differirà nell'applicazione terapeutica da tutti i prodotti esistenti. Esso è destinato ad essere impiegato per il trattamento profilattico a lungo termine delle menomazioni della circolazione ematica e, data l'inesistenza di un metodo efficace di prevenzione della sempre più generalizzata insorgenza di tali problemi, dovrebbe rivelarsi di grande beneficio nella medicina.

Per conseguire questi risultati occorre effettuare studi e prove scientifiche minuziose richiesti dalle autorità mediche, su un lungo arco di tempo, per avere la certezza di aver prodotto un farmaco efficace e sicuro per un impiego prolungato ; in tal modo si accresce però il rischio di un esito negativo soprattutto nelle ultime fasi di un programma di sviluppo che avrà richiesto spese molto elevate. Il risultato di tutto ciò è che il numero di nuovi farmaci che vengono effettivamente commercializzati, rispetto alle migliaia di prodotti presi in considerazione, è estremamente ridotto.

I programmi di ricerca e sviluppo necessari per il prodotto saranno perciò particolarmente lunghi e costosi. Le parti ritengono che per realizzare il programma occorreranno 10-12 anni, di cui 5-7 anni dedicati allo sviluppo (prove cliniche, ecc.). Il costo totale nel periodo di 10-12 anni supererà probabilmente i 20 milioni di dollari. Tale stima è confermata in linea di massima da pubblicazioni quali « Innovation in the Pharmaceutical Industry » di Schwarzman, che valutava a 24,4 milioni di dollari, nel 1973, il costo medio di sviluppo per ogni nuovo prodotto chimico.

5. Le parti avevano effettuato separatamente alcune ricerche preliminari nel settore in questione e continuavano la ricerca nei relativi tipi di terapia. Esse avevano acquisito nel settore un'esperienza complementare l'una all'altra. I risultati scaturiti dall'attività

(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d'ora in avanti omessi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17/62 concernenti i segreti relativi agli affari.

di ricerca, effettuata da ciascuna impresa per conto proprio, non erano stati molto positivi e, tenuto conto dell'entità dei rischi, le parti avevano abbandonato i loro lavori nel settore e li avevano nuovamente iniziati soltanto nel quadro della presente cooperazione, che soddisfa i requisiti finanziari e tecnologici richiesti per rendere i fattori di rischio accettabili per entrambe.

Nella fattispecie, ciascuna società ebbe una serie di composti di produzione propria da valutare e il lavoro si svolse separatamente nei rispettivi laboratori. La ricerca comune prese così la forma di una pianificazione comune di ricerca individuale e di scambio di risultati (conoscenze tecnologiche e licenze di brevetti), al fine di evitare gli sprechi dovuti alle duplicazioni di lavoro.

Tali fattori hanno indotto le parti a concludere l'accordo di ricerca e sviluppo comune.

D. L'accordo

a) *Generalità*

6. Il programma di ricerca comune è suddiviso in due fasi, denominate rispettivamente nell'accordo « progetto » e « programma di sviluppo ». Il progetto mira a individuare « sostanze promettenti » e ad effettuare una serie completa di prove necessarie al loro studio. Le sostanze così individuate dovrebbero essere successivamente sviluppate nell'ambito di un programma che dovrebbe sfociare nella commercializzazione (clausola 1).

b) *Il progetto*

7. Nell'ambito del progetto le parti contribuiscono in uguale misura allo sforzo di ricerca in termini di personale ed attrezzature, ripartendosi le relative spese in equa misura e creando ciascuna un distinto gruppo di ricerca con l'incarico di portare a termine il progetto (clausola 2).

8. Il piano di lavoro contenente i dettagli, l'estensione e gli orientamenti del progetto è eseguito fin dall'inizio dalle parti nel corso di riunioni periodiche che dovrebbero svolgersi almeno due volte all'anno. Il piano riguarda il programma di lavoro di ciascuna parte, la natura e l'entità delle risorse da predisporre, la stima e il controllo dei costi e disposizioni per equilibrare le spese in modo da rendere uguali i contributi di ciascuna delle parti (clausole 3 e 5).

9. Le parti si impegnano a comunicarsi tutti i dettagli del loro lavoro e ad incontrarsi regolarmente almeno ogni 6 mesi per valutare il lavoro svolto (clausole 4 e 5).

10. Le parti s'impegnano a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni, la tecnologia e i dati acquisiti nel corso del progetto o comunicati ai fini del suo avanzamento (clausola 6).

11. Ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere la registrazione di brevetti a nome proprio a tutela dei risultati derivanti dal suo contributo al progetto. È ammessa una domanda di registrazione al brevetto fatta a nome di entrambe le parti a tutela dei risultati derivati dal loro contributo comune al progetto (clausola 7).

12. In un primo momento il progetto avrebbe dovuto concludersi il 4 maggio 1976. L'accordo prevedeva comunque che, se si fosse dato inizio ad un programma di sviluppo riguardante almeno un composto che avesse superato la fase del progetto, o in caso di accordo scritto dalle parti, il progetto sarebbe potuto continuare per successivi periodi di due anni.

13. Se il progetto fosse stato abbandonato in caso di :

a) mutuo consenso o

b) in caso di mancato avvio di un programma di sviluppo entro il termine stabilito, o

c) in caso di mancato raggiungimento di un accordo circa la prosecuzione del progetto per un altro biennio,

ciascuna delle parti sarebbe stata libera da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte (clausola 10).

c) *Il programma di sviluppo*

14. L'accordo prevede una pianificazione iniziale comune di eventuali programmi di sviluppo e la ripartizione dei costi dello stesso in parti uguali fra i due partecipanti. Se una delle parti ritiene che una sostanza legittimi un ulteriore sviluppo, mentre l'altra non è di questo avviso, la prima può avviare un programma di sviluppo a titolo individuale. La parte che ha continuato nello sviluppo metterà a disposizione dell'altra i risultati derivanti da esso, come se lo sviluppo fosse stato effettuato congiuntamente, a meno che esse non stiano attuando solo in quel momento un programma di sviluppo o non ne stiano attuando alcuno ; in questo caso, per tale informazione, la parte che non partecipa allo sviluppo pagherà una somma non superiore al 75 % delle spese di sviluppo sostenute dalla controparte. La clausola 12 prevede l'applicazione ai programmi di sviluppo delle disposizioni dell'accordo relative al progetto circa la divulgazione dei risultati e le relazioni sull'avanzamento dei lavori, le riunioni per la valutazione dell'attività svolta, la riservatezza e i diritti brevettuali (trattasi, nell'ordine, delle clausole 4, 5, 6 e 7).

15. Ciascuna delle parti ha altresì facoltà di ritirarsi da un programma di sviluppo previa comunicazione con sei mesi di anticipo alla controparte e, se desidera commercializzare una sostanza sviluppata successivamente dalla parte che ha proseguito nel programma, ha il diritto di ottenere una licenza, secondo le clausole 15 e 17 dell'accordo (punti 16 e 17), dietro pagamento di una somma non superiore al 75 % delle spese di sviluppo (clausola 13).

d) *Diritti commerciali*

16. Ciascuna delle parti ha il diritto di ottenere dall'altra una licenza gratuita e non esclusiva con piena facoltà di concedere a sua volta sublicenze per produrre, far produrre da terzi, utilizzare e vendere senza restrizione alcuna un prodotto tutelato da brevetto di invenzione, eccettuati i brevetti giapponesi (clausola 15, lettera a). L'esclusione sorge dagli obblighi che Parke, Davis, ha assunto nei confronti di sue affiliate giapponesi nelle quali società terze detengono forti partecipazioni.

17. Per un periodo di 10 anni, dalla data in cui il prodotto è imesso in consumo, vi sarà uno scambio completo d'informazioni sui miglioramenti relativi alla fabbricazione della sostanza farmaceutica e delle confezioni, ivi compresi tutti i cambiamenti di procedimento (clausola 15, lettera b).

L'accordo prevede altresì che la parte che voglia realizzare, sviluppare, acquistare, divenire titolare, assicurarsi il controllo di un eventuale miglioramento relativo ad un prodotto, per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui il prodotto in questione sia stato commercializzato da una delle parti, comunicherà immediatamente in via confidenziale alla controparte i particolari attinenti al miglioramento in questione, unitamente a tutte le informazioni disponibili riguardanti i procedimenti di lavorazione e di utilizzazione (clausola 17, lettera a). L'accordo contiene inoltre disposizioni relative alla reciproca concessione di licenze per tali miglioramenti (clausola 17 b).

E. **Emendamenti adottati il 23 febbraio 1976**

18. Circa lo sfruttamento commerciale del prodotto realizzato nell'ambito del programma di sviluppo, l'accordo inizialmente notificato prevedeva che ciascuna delle parti doveva concedere licenze e sublicenze a titolo oneroso per tutte le vendite di un prodotto che ciascuna di esse (qui di seguito denominata « parte venditrice ») o una sua licenziataria o sublicenziataria avesse effettuato in qualunque paese ; la parte venditrice avrebbe versato alla controparte diritti per un ammontare calcolato come segue :

i) in caso di vendita di un prodotto in confezione per il pubblico, in un paese in cui il prodotto o il suo processo di produzione o la sua formula è tutelata da brevetto di invenzione o da una domanda di concessione di brevetto, il corrispettivo è fissato al ... % del ricavato netto della vendita del prodotto ;

ii) per la vendita di un prodotto in confezione per il pubblico, in un paese in cui esso o il suo procedimento di fabbricazione o la sua formula non fossero tutelati da un brevetto industriale o da una domanda di concessione di brevetto, come detto sopra, il corrispettivo era fissato al ... % del ricavato netto della vendita del prodotto ;

iii) per la vendita di un prodotto sciolto (indipendentemente dal fatto che esso o il suo procedimento di fabbricazione fosse o no protetto da brevetto o da domanda di concessione di brevetto, come precedentemente specificato) il corrispettivo era fissato al ... % del ricavato netto della vendita del prodotto ;

iv) l'accordo stabiliva in base a quale formula era da determinarsi l'ammontare dei diritti da pagare per le vendite di prodotti in combinazione con altri ingredienti terapeutici attivi ;

v) l'obbligo di pagare diritti per le vendite in ciascun paese era fissato per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui la parte venditrice commercializzava per la prima volta il prodotto nel paese considerato.

19. L'obbligo di comunicare alla controparte gli eventuali miglioramenti relativi a qualunque prodotto (punto 17) valeva anche per i 10 anni a decorrere dal momento in cui il prodotto è stato commercializzato per la prima volta dalla parte venditrice in ciascun paese.

20. Oltre al Giappone, l'accordo escludeva esplicitamente la Francia dalle disposizioni relative alla concessione delle licenze. Esso contemplava particolari disposizioni concernenti le vendite in Francia e in Giappone. Ciascuna delle parti era tenuta a fare ogni sforzo per far sì che la controparte godesse sul mercato francese e giapponese dei diritti che avrebbe avuto se la Francia e il Giappone non fossero stati esclusi dalle disposizioni dell'accordo. Esso prevedeva inoltre che :

« Se questi sforzi non dovessero avere successo, le parti al cui nome sono stati concessi tali brevetti o che beneficiano di tali diritti prenderanno tutte le misure atte a soddisfare la controparte, in modo che ciascuna di esse possa ripartire in parti uguali eventuali profitti o altri utili ottenuti dalla prima con l'attività di vendita ... in Francia e in Giappone ».

21. Dopo che la Commissione ebbe contestato l'incompatibilità con l'articolo 85 CEE delle disposizioni specificate ai punti da 18 a 20, le parti hanno accettato di sopprimere le clausole litigiose, cioè quelle relative al pagamento dei diritti (royalties), all'esclusione della Francia dalle disposizioni in materia di concessione di licenze e alla clausola relativa alla ripartizione degli utili realizzati in Francia e in Giappone. Esse hanno inoltre limitato a 10 anni, a partire dalla data in cui una delle parti ha commercializzato il prodotto per la prima volta, lo scambio obbligatorio d'informazioni circa gli eventuali miglioramenti apportati ai prodotti. Ciascuna delle parti si è impegnata a concedere all'altra licenze gratuite con facoltà di concedere sublicenze.

F. Fine del progetto

22. Il lavoro di ricerca richiesto dal progetto e dettagliato nel programma di ricerca comune è stato portato avanti dalle parti, ciascuna per proprio conto, nei rispettivi centri di ricerca, mantenendo peraltro uno scambio completo e regolare d'informazioni e risultati. Le parti hanno cioè concentrato il loro sforzo di ricerca su tutta una serie di composti badando ad evitare gli sprechi dovuti alle duplicazioni di attività. Esse hanno anche deciso, di comune accordo, di porre fine al progetto nel maggio 1978; il progetto ha permesso di individuare composti che dovrebbero costituire l'oggetto di programmi di sviluppo i quali, secondo le previsioni delle parti, richiederanno altri cinque, dieci anni di stretta collaborazione sempre nel quadro dell'accordo. I costi di ricerca per i trascorsi 5 anni del progetto sono stati dell'ordine di ... milioni di dollari.

II. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi e tutte le pratiche concordate fra imprese che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri ed abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

A. L'accordo fra le imprese

23. L'accordo di ricerca e sviluppo comune è un accordo fra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

B. Rapporti fra le parti

24. Ciascuna delle parti compie ricerche, sviluppa, produce e vende un'ampia gamma di prodotti farmaceutici. Le due parti sono attivamente presenti sul mercato della Comunità e in tutto il mondo. In questi mercati esse sono in concorrenza tra di loro per tutta una serie di prodotti farmaceutici, incluse le sostanze che rientrano nelle classi terapeutiche correlate a quella del prodotto.

25. Ciascuna delle parti, analogamente ad altre industrie farmaceutiche, conduce continuamente ricerche per mettere a punto farmaci capaci di sostituire quelli esistenti o per produrne altri che consentano una terapia più efficace. Anche le imprese che in alcuni campi detengono una posizione preminente sono esposte all'ingresso di altri concorrenti nel mercato e quindi si impegnano attivamente nella ricerca e nello sviluppo; comunque, il fatto che i loro sforzi si concentrino in determinati campi terapeutici non significa che essi siano circoscritti a questi soli campi. La spinta all'introduzione di nuovi farmaci è continua. La ricerca e lo sviluppo competitivi costituiscono il motore dell'industria farmaceutica e il successo commerciale delle due società in questione dipende dai risultati raggiunti grazie ad un'attiva politica di innovazioni.

Le industrie farmaceutiche spendono in genere molto più delle altre industrie nella ricerca (spesso anche il 15 % della loro cifra d'affari) e le spese per la ricerca e lo sviluppo fino alla fase della commercializzazione sono molto elevate, a causa del numero e della lunghezza delle sperimentazioni necessarie per conseguire i livelli richiesti dalle autorità nazionali. Secondo le parti, le spese si aggirano sui 20-25 milioni di dollari per un nuovo prodotto. Cioè sottolinea l'importanza dell'attività di ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico.

26. Tanto la Beecham quanto la Parke, Davis, sulla base dell'esperienza ottenuta nella classe terapeutica cui il prodotto appartiene, hanno deciso di avviare ricerche nell'area del prodotto in questione al fine di mettere a punto un nuovo mezzo terapeutico per il controllo a lungo termine delle menomazioni della circolazione ematica. Entrambe sono state in grado di recare un valido contributo tecnologico individuale al programma comune di ricerca. Entrambe disponevano infatti dei mezzi idonei ad effettuare le proprie prove scientifiche e ad avere una propria gamma di composti da collaudare nell'ambito di questa impresa di collaborazione. Entrambe intendono produrre e vendere il prodotto individualmente. Si tratta quindi di due società in concorrenza.

C. Restrizione alla concorrenza

27. Per l'intera durata del progetto, le due parti hanno continuato ad operare ciascuna con i rispettivi gruppi di ricerca nel settore in questione, ma sempre nell'ambito di programmi di lavoro concordati nella fase iniziale di attuazione dell'accordo. Le parti hanno altresì convenuto di mettere regolarmente la controparte al corrente di tutti i dettagli relativi al lavoro svolto durante l'esecuzione del progetto. La comunicazione dei risultati e lo scambio regolare di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori dovrà continuare anche nella fase dei programmi di sviluppo che dovrebbero essere avviati una volta che il composto messo a punto nel quadro del progetto di collaborazione abbia superato con successo le prove sperimentali. Effettivamente i due gruppi di ricerca, ciascuno per proprio conto, hanno sottoposto a prove di laboratorio e collaudi sperimentali una serie di composti dei quali ... dovrebbero essere oggetto di programmi di sviluppo.

28. In attuazione del loro accordo, le parti hanno dunque predisposto ed eseguito un comune programma di ricerca improntato alla più stretta collaborazione. Ciascuna parte deve permettere all'altra di partecipare ai risultati delle conoscenze acquisite nel quadro del programma comune di ricerca e sviluppo. Questo scambio di risultati avverrà nella forma di comunicazioni orali o scritte, o qualora vengano acquisiti diritti di proprietà commerciale, nella forma di una licenza rilasciata dal detentore del brevetto all'altra parte. Inoltre, l'elaborazione del programma comune di ricerca è già di per sé frutto di una concertazione fra le parti stesse, nel senso che sono esse a decidere circa gli indirizzi che il programma deve prendere, le sostanze da sperimentare e i fondi e il personale da da destinare al programma. Questa stretta collaborazione continua per tutto il tempo richiesto da eventuali programmi di sviluppo, secondo le stesse modalità seguite durante la fase del progetto. La collaborazione fra le parti in ogni fase della ricerca e dello sviluppo fa sì che nessuna delle due possa assicurarsi sull'altra, in qualsiasi momento del ciclo innovativo, un vantaggio sotto il profilo della concorrenza.

29. Questa collaborazione si estende all'intera attività di ricerca delle parti nel campo del prodotto e lega le parti per un notevole periodo di tempo. È vero che ciascuna parte è contrattualmente libera di intraprendere individualmente un'attività di ricerca e sviluppo su una sostanza che l'altra parte non desidera includere nel programma comune, ma se esistono indizi che una sostanza possa legittimare uno sforzo di ricerca e sviluppo, le parti ne approfondiranno lo studio e potrebbero anzi orientarsi a promuovere la ricerca comune a detrimento della ricerca condotta individualmente in altri campi. È pertanto improbabile che la sostanza venga esclusa dal programma comune di ricerca. Al contrario, gli esiti di qualsiasi ricerca indipendente devono essere messi a disposizione della controparte, ciò che riduce ulteriormente l'incentivo ad intraprendere ricerche individuali.

30. Inoltre, le disposizioni dell'accordo che riguardano l'interruzione della collaborazione pongono restrizioni all'attività individuale di ricerca e sviluppo. Ai sensi dell'accordo, la parte che desideri ritirarsi dal programma di sviluppo può farlo dandone comunicazione scritta alla controparte, nel qual caso conserva la possibilità di ottenere una licenza per produrre, utilizzare o vendere un prodotto ottenuto dalla ricerca condotta dall'altra parte quando i risultati sono interamente o sostanzialmente basati sui risultati del progetto o del programma di sviluppo. Tali licenze si possono tuttavia ottenere solo pagando alla parte che continua la ricerca una somma pari al massimo al 75 % dei costi da essa sostenuti in esecuzione del progetto o del programma di sviluppo. Si tratta evidentemente di una clausola atta a scoraggiare l'interruzione della collaborazione e l'avvio di una ricerca a titolo individuale.

31. La collaborazione non si limita alla ricerca o allo sviluppo, ma si estende alla fase di produzione. Le parti devono scambiarsi informazioni sui miglioramenti relativi alla produzione dei farmaci e alle formule farmaceutiche per il periodo di 10 anni a partire dalla prima commercializzazione del prodotto, e, durante lo stesso periodo, ogni miglioramento di cui una parte sia venuta a conoscenza attraverso proprie esperienze scientifiche o commerciali o da parte di terzi deve essere comunicato all'altra parte con tutti i principali dettagli relativi al modo di lavorazione o all'utilizzazione del miglioramento. Le parti potranno perciò combinare le reciproche cognizioni ed esperienze al fine di migliorare il prodotto, con il risultato che esso avrà, durante il periodo dell'accordo, la stessa composizione, le stesse proprietà e la stessa applicazione.

32. Sotto tutti questi aspetti l'accordo impone notevoli restrizioni alla concorrenza fra le parti per tutta la durata del programma di ricerca e di sviluppo e durante i primi 10 anni di produzione e commercializzazione del prodotto. Durante questo periodo le parti possono disporre delle stesse cognizioni tecniche e farmacologiche nel campo del prodotto. Anche se ognuna di esse resta libera di produrre e vendere il prodotto in qualsiasi paese, in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi marchio, ciascuna parte è privata, per un considerevole periodo di tempo, di ogni possibilità di assicurarsi un vantaggio sull'altra in un settore farmaceutico che avrà, in caso di successo del programma di ricerca e sviluppo, importanti effetti medici e commerciali. Sebbene le parti dichiarino che la concorrenza tra loro stesse e altri produttori che effettuano ricerche in campi identici o simili sarà stimolata, ciò non toglie che la cooperazione in questione restringe, nel periodo dell'accordo, la concorrenza fra le parti che sono concorrenti nella Comunità e nel mondo. L'accordo ha pertanto l'effetto di restringere la concorrenza sul mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.

33. Il caso in esame, contrariamente all'opinione delle parti, può essere chiaramente distinto da quelli ai quali si applica la comunicazione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese [1]. Gli accordi cui tale comunicazione si riferisce sono quelli riguardanti unicamente gli scambi di esperienze e risultati, nonché l'esecuzione in comune di un'attività di

[1] GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3, rettificata dalla GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14.

ricerca o lo sviluppo comune dei risultati della ricerca. La comunicazione precisa che gli scambi di tale natura sono unicamente permessi, in termini di effetti sulla situazione concorrenziale delle parti di un accordo, fino allo stadio dell'applicazione industriale dei risultati della cooperazione e soltanto se le parti sono interamente libere di svolgere la loro attività di ricerca e sviluppo al di fuori del progetto comune. Nella fattispecie, tuttavia, si hanno scambi continuativi di informazioni specifiche sulla ricerca applicata con i quali le due parti mirano sin dall'inizio all'applicazione industriale, cioè la fabbricazione dello stesso prodotto secondo lo stesso procedimento.

La cooperazione di cui trattasi non ha perciò per oggetto unicamente lo scambio di informazioni, né è circoscritta al solo ambito della ricerca. Si tratta di un programma in comune in cui la cooperazione e gli scambi bilaterali pregiudicano la ricerca individuale ed hanno luogo attraverso la ricerca e lo sviluppo e durante i primi 10 anni di applicazione industriale dei risultati del programma comune. Il caso in esame esula pertanto dal campo d'applicazione della predetta comunicazione e ricade sotto la previsione dell'articolo 85, paragrafo 1. Questa conclusione è confortata dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio [1], a norma del quale la Commissione ha il potere di concedere un'esenzione di gruppo ad accordi che hanno per oggetto :

« la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché l'utilizzazione dei relativi risultati, comprese le disposizioni relative ai diritti di proprietà industriale e alle cognizioni tecniche segrete ».

Orbene, non solo gli accordi che esulano dal campo d'applicazione del regolamento in oggetto, ma anche quelli espressamente contemplati da esso sono tali da sollevare la questione dell'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, e una loro eventuale esenzione dovrebbe essere legittimata sulla base del paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

D. Effetti sul commercio fra gli Stati membri

34. Due società di considerevole importanza e dimensioni, attivamente presenti in ogni Stato membro e nei paesi terzi, hanno intrapreso un'attività comune di ricerca e di sviluppo nel settore farmaceutico, che costituisce di per sé un settore di intensa attività. La cooperazione fa sì che nessuna delle parti possa assicurarsi vantaggi tecnologici sulla controparte. Il prodotto, che sarà commercializzato solo se la ricerca in comune avrà permesso di ottenere risultati positivi, sarà fabbricato con gli stessi procedimenti, tutelato dagli stessi brevetti e venduto nello stesso tempo in tutta la Comunità dalle parti stesse o dalle loro filiali o consociate come prodotto di loro proprietà, e costituirà pertanto oggetto di scambi commerciali fra gli Stati membri. È probabile che l'effetto su tale interscambio sia considerevole, tenuto conto della particolarissima applicazione terapeutica e dell'effetto di un prodotto efficace su un fenomeno così diffuso nella pratica medica come le menomazioni della circolazione ematica. Le restrizioni esaminate al precedente punto C sono dunque suscettibili di pregiudicare sensibilmente il commercio fra gli Stati membri.

III. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO CEE

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo medesimo possono essere dichiarate inapplicabili ad accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

A. Progresso tecnico ed economico

35. Il programma di ricerca comune contemplato dall'accordo apre la via, nel caso in esame, al progresso tecnico ed economico ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3.

36. Il prodotto della ricerca e sviluppo in comune è complesso sotto l'aspetto farmacologico : non costituirà un mero adattamento, né avrà un effetto analogo a quello di altri composti già noti, e la sua realizzazione contribuirebbe manifestamente al progresso tecnico. La sua fabbricazione consentirebbe un'efficace prevenzione o trattamento dei disturbi circolatori in certe manifestazioni per le quali non risulta esistere attualmente sul mercato un composto avente tali proprietà.

[1] GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 46.

37. Ai fini della valutazione del caso di specie ad opera della Commissione, un elemento rilevante è costituito dal fatto che, date le summenzionate proprietà del prodotto, le prove e le indagini richiedono tempi lunghi e costi insolitamente alti (punto 4). I rischi ed i costi per ciascuna delle parti risultano notevolmente ridotti in virtù della decisione delle parti stesse di avviare nuovamente l'attività di ricerca, che in precedenza avevano condotto separatamente, sulla base della collaborazione fra i rispettivi centri di specializzazione e della reciproca complementarità dei patrimoni di conoscenze scientifiche da esse accumulati nel settore in oggetto e nei settori connessi. La messa in comune delle strutture e attività di ricerca delle due parti costituisce un fattore essenziale che assicura, sotto l'aspetto farmaceutico, una ragionevole probabilità di successo dell'iniziativa.

B. **Benefici per i consumatori**

38. Il prodotto in questione, che è oggetto del programma comune di ricerca e sviluppo, dovrebbe consentire un più efficace trattamento dei disturbi circolatori e dovrebbe effettivamente avere proprietà terapeutiche (punto 4) che ancora non esistono in nessun composto noto. Poiché nessuna delle parti avrebbe continuato la ricerca individuale, e dato altresì che in un campo in cui la ricerca è altamente specializzata un lavoro di ricerca attuato in collaborazione evita sprechi e duplicazioni, risultano accresciute le possibilità che i consumatori beneficino di risultati più rapidi ed efficaci (sotto forma di un prodotto che ha carattere di novità sia per l'applicazione che per gli effetti terapeutici) di quelli che si otterrebbero con una ricerca indipendente (punto 5). Saranno dunque i consumatori a trarne direttamente e rapidamente beneficio.

C. **Indispensabilità delle restrizioni**

39. Sebbene la Commissione si renda perfettamente conto dell'utilità di questa attività di ricerca e sviluppo in comune sotto il profilo del progresso tecnico ed economico e dei benefici che ne derivano per i consumatori, essa deve nondimeno accertarsi che l'accordo non contenga restrizioni della concorrenza che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e che non eliminino la concorrenza nel campo dei prodotti in esame.

Per realizzare i vantaggi della collaborazione scientifica, che si basa su una stretta collaborazione tecnica e sulla reciproca comprensione, nel caso in esame è indispensabile che durante la fase del progetto e quella del programma di sviluppo vi sia uno scambio completo di informazioni sugli sforzi e sui risultati della ricerca programmata in comune; nel caso in esame, i suddetti vantaggi potrebbero essere conseguiti esclusivamente mediante la ripresa (vedi punto 5) dell'attività di ricerca, effettuata dalle parti nel quadro del programma comune.

Tutti i risultati degli sforzi compiuti individualmente devono essere comunicati senza eccezione alcuna, anche quando vi sia disaccordo circa la legittimità di un ulteriore sviluppo ed una delle parti dia vita ad un programma di sviluppo per proprio conto. In tal caso, la mancata comunicazione di eventuali risultati all'altra parte potrebbe avvantaggiare la parte che li ha realizzati, anche se li ha conseguiti solo grazie al contributo prestato dall'altra; inoltre, si potrebbero verificare duplicazioni di attività.

Ciascuna delle parti ha il diritto di ritirarsi dal programma di sviluppo e di avviare una nuova ricerca indipendente, nel qual caso, la controparte ha facoltà di continuare l'attività di ricerca e sviluppo, ma è tenuta a concedere alla parte che recede — dietro pagamento di una somma pari al massimo al 75 % dei propri costi di ricerca e sviluppo — una licenza per l'utilizzazione, la produzione e la vendita del prodotto di una ricerca che abbia avuto esito positivo. Queste disposizioni erano idonee ad assicurare che le due parti dedicassero il massimo sforzo di ricerca al programma comune e non fossero indotte a desistervi prima di aver ottenuto risultati positivi. D'altra parte, le disposizioni che regolano la concessione di licenze sono necessarie per consentire alle due parti eguali possibilità di ottenere la massima remunerazione dei loro sforzi di ricerca. Diversamente, una parte potrebbe desistere proprio al momento in cui si stanno per conseguire risultati positivi ai quali la controparte ha dato un contributo essenziale.

40. L'obbligo che incombe a ciascuna delle parti di comunicare le esperienze acquisite in base ai risultati del comune lavoro di ricerca e sviluppo, quando esso abbia consentito di realizzare una migliore formulazione o dosaggio, è tale da assicurare che allo stadio iniziale della produzione le due parti siano in grado di realizzare le migliori versioni terapeutiche possibili del prodotto ai costi più bassi. È questa la fase in cui è più probabile che la produzione di grandi quantitativi di un medicinale crei problemi di natura farmaceutica, e lo scambio di informazioni su tali problemi non può non riuscire, nel corso di un periodo iniziale, vantaggioso tanto per il produttore quanto per il consumatore. Tuttavia, la Commissione non può accettare il principio, che era stato stabilito nell'accordo notificato, per cui l'obbligo dovrebbe avere inizio in momenti diversi, correlati alle date in cui venga effettuata in ciascun paese la commercializzazione del prodotto. Ciò avrebbe l'effetto di limitare la concorrenza per un periodo inutilmente lungo, perché l'obbligo dello scambio di informazioni risulterebbe prorogato per altri dieci anni ogniqualvolta venga iniziata in un nuovo paese la commercializzazione del prodotto.

La Commissione ritiene che le restrizioni derivanti dagli scambi di informazioni non possono avere applicazione oltre lo specifico e limitato periodo previsto per la presente esenzione. Dato che non è possibile precisare la data in cui il prodotto verrà commercializzato per la prima volta, si propone di limitare il periodo di esenzione, in modo da consentire alla Commissione di esaminare e valutare gli effetti degli aspetti commerciali dell'accordo e di garantire che le parti si faranno mutua concorrenza liberamente e senza restrizioni, per quanto riguarda i prodotti alla scadenza dell'esenzione.

41. Infine, la cooperazione fra le parti si riferisce solo al prodotto e dopo la data di prima commercializzazione resta circoscritta all'informazione tecnica necessaria per utilizzare in modo ottimale i risultati della ricerca comune e non comprende la collaborazione o scambi d'informazioni in materia di commercializzazione, che potrebbero determinare ulteriori restrizioni della concorrenza nella fase di tale commercializzazione.

42. Un fattore di rilievo che legittima un'esenzione per l'accordo modificato consiste nel fatto che le due parti restano completamente libere di fabbricare e vendere il prodotto in qualunque luogo, in qualunque quantità e condizione, con i marchi commerciali ed ai prezzi ritenuti opportuni da ciascuna di esse. Per poter beneficiare di un'esenzione in tali circostanze, la cooperazione nell'ambito della ricerca in comune può essere ammessa unicamente se i suoi risultati possono essere utilizzati dalle parti liberamente e indipendentemente, senza alcuna restrizione territoriale o di altro genere, nel settore della produzione o della commercializzazione all'interno del mercato comune.

L'accordo riconosce a ciascuna delle parti il diritto di utilizzare i risultati della ricerca comune in quanto titolare di brevetti o licenziataria dell'altra parte e di concedere liberamente a terzi licenze o sublicenze. Nella ricerca in comune, se la concessione di una sublicenza fosse subordinata al consenso dell'altra parte, ciascuna delle parti avrebbe il potere di impedire che l'altra utilizzi i risultati della ricerca comune per i propri scopi particolari e per la propria politica commerciale ; inoltre, verrebbe in tal modo limitata la facoltà dei terzi di ottenere licenze di fabbricazione del prodotto.

43. L'esenzione è stata subordinata alla condizione che all'accordo venissero apportate le seguenti modifiche (punti da 18 a 20) :

a) L'accordo escludeva, nella versione notificata, la concessione di licenze in uno Stato membro, la Francia, dove una delle parti aveva precedenti obblighi nei riguardi delle sue filiali ancorché in un settore commerciale diverso da quello oggetto dell'accordo. Ciò comportava l'isolamento di una parte del mercato comune con un susseguente ingiustificato impedimento della libera circolazione, su tutto il mercato comune, di prodotti frutto di un'attività di ricerca in comune. Su richiesta della Commissione, le parti hanno deciso di sopprimere l"esclusione della Francia dalle disposizioni riguardanti la concessione di licenze. Nell'attuale versione, ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza per tutti i territori, Giappone escluso. Deve essere tuttavia chiaro che, anche se ciascuna delle parti, ai sensi dell'accordo modificato, ha il diritto di chiedere una licenza per tutti gli altri paesi, l'accordo non comporta in pratica una ripartizione del mercato. Pertanto, onde evitare ogni possibile ripartizione del mercato, la Commissione intende indagare sugli effetti delle condizioni commerciali imposte dall'accordo. In particolare, per accertare gli effetti delle clausole in materia di licenze quando un prodotto sia stato commercializzato, le parti possono essere invitate a fornire alla Commissione precisazioni in merito a tutte le concessioni di uso del brevetto, licenze e sublicenze.

b) Parallelamente alla summenzionata esclusione della concessione di licenze in Francia, le parti hanno convenuto (punto 20) che la parte che esclude è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per consentire alla controparte di beneficiare dei diritti di cui avrebbe goduto qualora l'esclusione non fosse avvenuta, e che, inoltre, nel caso in cui dette misure non risultassero soddisfacenti, essa è tenuta a dividere in eguale misura con la parte esclusa tutti gli eventuali utili o profitti tratti dalla commercializzazione di un determinato prodotto in Francia. La Commissione ha considerato tale clausola come equivalente ad un accordo di ripartizione dei profitti, e non indispensabile al conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Le parti hanno pertanto soppresso la clausola contestata.

c) La concessione di licenze non è più soggetta al pagamento di diritti (royalties) i quali, prima della modifica dell'accordo, potevano comportare restrizioni che non era possibile considerare indispensabili. L'accordo stabiliva diritti fissi a favore del titolare del brevetto per le vendite effettuate dal licenziatario e da ogni sublicenziatario (punto 18). Le parti sostenevano che tali pagamenti erano ragionevoli sotto il profilo economico e costituivano un aspetto essenziale della ricerca in comune. La Commissione ha tuttavia ritenuto che un uguale contributo alla spesa per la ricerca in comune non giustifichi necessariamente uno sfruttamento comune degli utili derivanti dalla commercializzazione.

Un'attività di ricerca in comune permette miglioramenti tecnologici che possono essere sfruttati da ciascuna delle parti secondo le sue necessità, i suoi impianti e i suoi interessi commerciali. Se i risultati della ricerca in comune possono, specialmente per motivi di ordine tecnico, essere unicamente (o prevalentemente) sfruttati da una delle parti, può sembrare ragionevole che l'altra parte partecipi, mediante il pagamento di diritti, a tutti gli utili

derivati dalla commercializzazione di un prodotto frutto della ricerca in comune. Nella fattispecie, tuttavia, le due società fabbricano e vendono prodotti farmaceutici nel mondo intero. Niente sembra indicare che i risultati della ricerca in comune possano, per motivi di ordine tecnico, essere utilizzati soltanto da una delle due società. Inoltre, il fatto che per il pagamento dei diritti sono state previste somme di varie entità non può essere interpretato come una ragionevole partecipazione agli utili derivanti dagli investimenti per la ricerca, poiché il loro ammontare non è connesso al contributo totale fornito al progetto da ciascuna delle parti. Se si tiene presente la soluzione adottata per ripartire in modo equo tutti i costi, è evidente che le disposizioni in materia di pagamento di diritti non hanno lo scopo di compensare le parti per aver fornito un contributo maggiore o eccezionale in termini di strutture scientifiche o di cognizioni tecniche. L'entità dei pagamenti proposti, in modo particolare quelli relativi alle vendite del prodotto sfuso, era tale da costituire per le parti un forte disincentivo a porsi in concorrenza l'una con l'altra, soprattutto laddove la commercializzazione comporti difficoltà, poiché con la riscossione dei diritti sarebbe stato possibile ottenere elevati profitti senza spese di produzione né di commercializzazione. La deduzione che se ne trae, e cioè che le disposizioni riguardanti il pagamento di diritti erano intese ad assicurare la ripartizione dei profitti fra le parti, è confermata dalle clausole relative allo sfruttamento commerciale in Francia e Giappone (punto 20), nelle quali la ripartizione dei profitti era espressamente prevista.

44. L'accordo modificato non impone pertanto alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3.

D. Eliminazione della concorrenza

45. In generale, l'industria farmaceutica è un settore nel quale la concorrenza è intensa, sia sul terreno della ricerca e dello sviluppo, sia per quanto riguarda la posizione detenuta sul mercato. La categoria farmaceutica alla quale appartiene il prodotto non costituisce un'eccezione ed alcune delle più grandi aziende farmaceutiche che operano nella Comunità commercializzano una vasta gamma di prodotti di tale categoria in ciascuno Stato membro. Benché il prodotto sia destinato ad avere nuove applicazioni terapeutiche, la concorrenza delle altre imprese che fabbricano prodotti della stessa categoria potrebbe ancora essere efficace purché, come è probabile, l'uso del prodotto non venga limitato alle sue nuove applicazioni terrapeutiche.

46. Poiché è improbabile che esista un prodotto smerciabile per un numero elevato di anni, queste imprese farmaceutiche, soprattutto le più grandi, che sono impegnate in programmi di sviluppo e di ricerca di ampio respiro e dispongono di capacità di produzione maggiori di quelle delle parti, devono essere ritenute in grado di mettere in commercio un composto con un'applicazione terapeutica simile a quella del prodotto in questione entro il periodo considerato dal programma di sviluppo. Inoltre, una volta portato a termine con successo un programma di sviluppo, entrambe le parti si troveranno in concorrenza nella fabbricazione e nella commercializzazione del prodotto in ciascuno Stato membro.

47. Per tali motivi, la Commissione non ritiene che l'accordo dia alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per quanto riguarda il prodotto in questione.

Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3.

IV. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO N. 17

48. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la dichiarazione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è rilasciata per un periodo determinato e può essere sottoposta a condizioni ed oneri. Inoltre, in base all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione è tenuta ad accertare che continuino a sussistere le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3.

49. L'accordo — così come è stato notificato e modificato — possiede tutti i requisiti per l'esenzione. Essa inizierà dal 23 febbraio 1976, data in cui le due società hanno modificato l'accordo nel senso richiesto perché potesse essere applicato l'articolo 85, paragrafo 3. Nel determinare la durata dell'esenzione, come prevede l'articolo 8 del regolamento n. 17, data l'entità degli investimenti effettuati dalle due società, si deve tener conto della necessità di concedere loro un periodo compatibile con la realizzazione dei loro obiettivi, soprattutto in considerazione del tempo richiesto per portare a termine un valido programma di sviluppo che giunga fino alla fase di commercializzazione.

Poiché il prodotto è destinato al trattamento profilattico a lungo termine dei disturbi circolatori negli esseri umani, gli esami richiesti per accertarne l'efficacia e la non nocività dovranno essere svolti per un periodo proporzionalmente più lungo rispetto a quello che sarebbe necessario per un composto destinato ad essere somministrato in dosi minori e per un periodo

più breve. Comunque, la posizione di mercato e la statura delle due società, nonché gli effetti del progresso nel settore terapeutico in questione, richiedono che l'accordo venga riesaminato entro un termine ragionevole. Si ritiene pertanto opportuno concedere l'esonero per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, in virtù dell'articolo 85, paragrafo 3, alle clausole dell'accordo del 4 maggio 1973, modificate il 23 febbraio 1976, concluso da Beecham Group Limited e Parke, Davis & Company avente per oggetto la ricerca e lo sviluppo in comune, l'utilizzazione dei risultati derivanti dalla ricerca in comune o individuale e lo scambio di istruzioni per la fabbricazione.

Articolo 2

Ciascuna delle suddette imprese comunica immediatamente alla Commissione, qualsiasi modifica o aggiunta, oppure la cessazione dell'accordo di cui all'articolo 1, nonché ogni eventuale variazione della natura o della portata della cooperazione.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 23 febbrario 1976 e resta in vigore fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 4

Beecham Group Limited, Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, Inghilterra, e Parke, Davis & Company, Joseph Campau at the River, Detroit, Michigan, USA, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1979.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione